

ORIGINALE

**Ecc.mo TRIBUNALE REGIONALE AMMINISTRATIVO
DEL LAZIO**

Al Signor Presidente della sezione Prima ter

RICORSI R.G. n. 21541/00; n. 8594/00; n. 9267/01; 5945/02.

I sottoscritti Avv.ti Antonella Minieri, con studio in Roma, via XXI Aprile, 12; Carlo Celani, con studio in Roma, viale Parioli, 180; Emanuela Mazzola, con studio in Roma, via Tacito, 50; Giovanni Carlo Parente, con studio in Roma, via Emilia, 81;

PREMESSO

- Che pendono dinanzi a codesto On. Tribunale ricorsi R.G. n. 21541/00; n. 8594/00; n. 9267/01; 5945/02, promossi nei confronti del Ministero dell'Interno, aventi ad oggetto l'annullamento degli atti di immissione dei ricorrenti nella qualifica di Vice Sovrintendenti della Polizia di Stato e, per lo effetto, la declaratoria dei medesimi ad essere inquadrati nella qualifica di Vice Ispettori;

- Che in data 4 luglio 2003 è stata prodotta istanza di riunione dei predetti giudizi, attesa l'evidente connessione oggettiva degli stessi,

- Che alla luce degli ulteriori provvedimenti assunti dall'Amministrazione, nonché delle più recenti disposizioni normative, affinché siano tutelate adeguatamente le posizioni giuridiche dei ricorrenti si appalesa necessario procedere ad una rapida fissazione dell'udienza per la trattazione dei ricorsi de quibus.

Al fine di evidenziare tale esigenza, si rappresenta quanto segue.

In applicazione del nuovo riordino disciplinato dal D.L.gs 53/2001, con D.M. 30 gennaio 2003 è stato bandito un concorso interno, per soli titoli di servizio, per la nomina di 3.824 Vice Sovrintendenti, in virtù del quale gli Assistenti Capo, senza aver sostenuto una selezione per esami, saranno ammessi a frequentare un corso all'esito del quale saranno inquadrati nella qualifica predetta – la stessa degli odierni ricorrenti –.

Ma non solo.

In virtù di una norma successiva – della cui incostituzionalità non è dato dubitare –, coloro che parteciperanno al suddetto corso saranno inquadrati nella qualifica di Vice Sovrintendenti addirittura con decorrenza anteriore a quella di inquadramento dei ricorrenti.

Ciò in quanto, mentre con il D.L.gs 53/2001 – art. 12 – il legislatore aveva stabilito che per i concorsi da espletarsi per i posti disponibili al 31 dicembre 2000 la nomina a Vice Sovrintendente dovesse avvenire dalla data di conclusione del primo corso di formazione, con la L. 16 gennaio 2003, n. 3, all'art. 36, ha disposto anche per tale concorso che la decorrenza in parola coincida con il 1° gennaio successivo al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono le vacanze di organico.

Ebbene, in virtù di ciò i ricorrenti, che hanno vinto i concorsi banditi dopo il riordino del 1995, avranno un inquadramento deteriore rispetto a coloro che stanno partecipando al concorso bandito dopo il riordino del 2001.

Tale ulteriore disparità di trattamento si appalesa inaccettabile e, pertanto, è indispensabile che codesto On. Tribunale ponga fine, anche con rimessione della questione alla Corte Costituzionale, alla nutrita serie di arbitri subiti dai ricorrenti.


CHIEDONO

Che la S.V. Ill.ma voglia fissare, con la massima urgenza, la udienza per la discussione degli indicati ricorsi giurisdizionali, previamente riuniti.

Roma, 27. 1. 2004

Con ossequi


Avv. Antonella Minieri



Avv. Carlo Celani



Avv. Emanuela Mazzola



Avv. Giovanni Carlo Parente

